

Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale

Allegato 1 - mecc. 2013 02356/002	
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	
TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
INDICE	INDICE
	TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO IX – INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE Articolo 32 - Informazione sull'attività del Consiglio Comunale	CAPO IX – INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE Articolo 32 - Informazione sull'attività del Consiglio Comunale Articolo 32 bis - Utilizzo di copia della registrazione delle sedute Articolo 32 ter – Videoriprese delle sedute pubbliche da parte di altri soggetti
TITOLO II – ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE	TITOLO II – ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO V - INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE Articolo 57 - Contenuto, forma e presentazione delle interrogazioni Articolo 58 - Risposta alle interrogazioni Articolo 59 - Contenuto e forma delle interpellanze e modalità di presentazione e di risposta Articolo 60 - Programmazione della trattazione in Consiglio delle interpellanze Articolo 61 - Trattazione delle interpellanze in Consiglio Articolo 62 - Programmazione e trattazione delle interpellanze nelle commissioni consiliari permanenti Articolo 63 - Interpellanza generale Articolo 64 - Interpellanza generale consiliare	CAPO V – INTERPELLANZE Articolo 57 - Contenuto, forma e presentazione delle interpellanze Articolo 58 - Risposta scritta alle interpellanze Articolo 59 – Risposta orale alle interpellanze in Consiglio Articolo 60 - Programmazione della trattazione in Consiglio delle interpellanze Articolo 61 - Trattazione delle interpellanze in Consiglio Articolo 61 bis – Interpellanze a risposta immediata (Question time) Articolo 62 - Programmazione e trattazione delle interpellanze nelle commissioni consiliari permanenti Articolo 63 - Interpellanza generale Articolo 64 - Interpellanza generale consiliare

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	CAPO I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 1 - Il Presidente del Consiglio Comunale.	Articolo 1 - Il Presidente del Consiglio Comunale.
..... 9. Il Presidente dura in carica trenta mesi, ed è rieleggibile. Qualora il mandato del Presidente termini entro i sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale, esso è prorogato sino a tale scadenza.	 9. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. 10. Il Presidente dura in carica trenta mesi, ed è rieleggibile. Qualora il mandato del Presidente termini entro i sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale, esso è prorogato sino a tale scadenza.
CAPO III - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	CAPO III - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
Articolo 6 - Funzioni e composizione della Conferenza dei Capigruppo.	Articolo 6 - Funzioni e composizione della Conferenza dei Capigruppo.
8. La Conferenza dei Capigruppo, con le competenze e integrata secondo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento, esercita le funzioni di commissione per la Toponomastica cittadina.	8. La Conferenza dei Capigruppo, con le competenze previste dallo Statuto ed integrata secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento , esercita le funzioni di commissione per la Toponomastica cittadina.
CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ORDINARIE	CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ORDINARIE
Articolo 16 - Elezione della presidenza delle commissioni consiliari permanenti ordinarie.	Articolo 16 - Elezione della presidenza delle commissioni consiliari permanenti ordinarie.
..... 3. Qualora il mandato del presidente o del vicepresidente termini entro i sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale, esso è prorogato sino a tale scadenza. 	 3. La carica di Vicepresidente è attribuita secondo quanto disciplinato dallo Statuto. 4. Qualora il mandato del presidente o del vicepresidente termini entro i sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale, esso è prorogato sino a tale scadenza

CAPO VII - COMMISSIONI SPECIALI E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI	CAPO VII - COMMISSIONI SPECIALI E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI
Articolo 23 - Istituzione delle commissioni speciali.	Articolo 23 - Istituzione delle commissioni speciali.
3. Quando la commissione speciale abbia per compito lo svolgimento di un'indagine consiliare, essa assume la denominazione di Commissione d'indagine, e la deliberazione che l'istituisce deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.	3. Quando la commissione speciale abbia per compito lo svolgimento di un'indagine consiliare, essa assume la denominazione di Commissione d'indagine ed è istituita secondo le maggioranze previste dall'articolo 32, comma 5, dello Statuto.
Articolo 24 - Composizione delle commissioni speciali.	Articolo 24 - Composizione delle commissioni speciali.
..... 5. Il nominativo del presidente e dell'eventuale vicepresidente e, nei casi di cui al comma 2, l'elenco dei componenti da inserire nella proposta di deliberazione di cui al comma 2 del precedente articolo 23, deve essere preventivamente approvato dalla Conferenza dei Capigruppo. Analogamente si procede per la sostituzione dei componenti dimissionari. 	 5. La carica di Presidente delle Commissioni di inchiesta e di indagine è attribuita secondo quanto disciplinato dallo Statuto. 6. Il nominativo del presidente e dell'eventuale vicepresidente e, nei casi di cui al comma 2, l'elenco dei componenti da inserire nella proposta di deliberazione di cui al comma 2 del precedente articolo 23, deve essere preventivamente approvato dalla Conferenza dei Capigruppo. Analogamente si procede per la sostituzione dei componenti dimissionari.
	CAPO IX – INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 32 - Informazione sull'attività del Consiglio Comunale.	Articolo 32 - Informazione sull'attività del Consiglio Comunale.
1. Il Comune assicura la più ampia e imparziale informazione sull'attività del Consiglio Comunale pubblicizzando, con le iniziative più adeguate, il programma dei lavori delle sedute del Consiglio e delle sue articolazioni, il loro svolgimento, le	1. Il Comune assicura la più ampia e imparziale informazione sull'attività del Consiglio Comunale pubblicizzando, con le iniziative più adeguate, il programma dei lavori delle sedute del Consiglio e delle sue articolazioni, il loro svolgimento, le

decisioni assunte, e le iniziative promosse dal Consiglio, dalla Presidenza, dalle commissioni e dai gruppi consiliari. 2. Sull'attività di cui al comma precedente, sovrintendono la Presidenza del Consiglio e la Conferenza dei Capigruppo che decide, con il parere favorevole di componenti che rappresentino i due terzi dei consiglieri, in merito alla programmazione della attività informativa. 3. Qualora il Consiglio Comunale, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, non utilizzi unità di personale facenti parte dei suoi uffici, bensì di altre unità organizzative, esse, per lo svolgimento di tali attività, dipendono funzionalmente dalla Presidenza del Consiglio. 4. Il Consiglio Comunale assume, in base a criteri approvati dalla Conferenza dei Capigruppo ispirandosi a principi di obiettività dell'informazione e di pluralismo informativo, idonee iniziative per favorire e promuovere la pubblicità dei lavori del Consiglio mediante trasmissioni radiofoniche, televisive e informatiche, dirette o registrate, dedicate alle sue adunanze.	decisioni assunte, e le iniziative promosse dal Consiglio, dalla Presidenza, dalle commissioni e dai gruppi consiliari. 2. Sull'attività di cui al comma precedente, sovrintendono la Presidenza del Consiglio e la Conferenza dei Capigruppo che decide, con il parere favorevole di componenti che rappresentino i due terzi dei consiglieri, in merito alla programmazione della attività informativa. 3. Qualora il Consiglio Comunale, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, non utilizzi unità di personale facenti parte dei suoi uffici, bensì di altre unità organizzative, esse, per lo svolgimento di tali attività, dipendono funzionalmente dalla Presidenza del Consiglio. 4. Il Consiglio Comunale assume, in base a criteri approvati dalla Conferenza dei Capigruppo ispirandosi a principi di obiettività dell'informazione e di pluralismo informativo, idonee iniziative per favorire e promuovere la pubblicità dei lavori del Consiglio mediante trasmissioni radiofoniche, televisive e informatiche, dirette o registrate, dedicate alle sue adunanze. 5. Le riprese audiovisive dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono consentite soltanto all'ente attraverso apposito impianto, alle emittenti radiofoniche e televisive accreditate ovvero ad un solo operatore identificato ed accreditato per ciascun gruppo consiliare. E' vietata ogni altra attività privata di registrazione sotto forma di audio e video delle medesime adunanze, salvo l'ipotesi prevista al successivo articolo 32 ter. Le registrazioni audio e video effettuate dall'ente possono essere duplicate al fine di garantire il diritto di accesso di cittadini, Consiglieri ed Assessori comunali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32 bis. 6. Per particolari motivi, il Presidente dell'Assemblea può autorizzare riprese audiovisive delle sedute da parte di altri soggetti, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo
--	---

5. Le emittenti radiofoniche e televisive accreditate che intendono effettuare trasmissioni in diretta, o registrazioni, dei lavori del Consiglio Comunale, devono darne preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio.	32 ter. 7. Le emittenti radiofoniche e televisive accreditate ed i gruppi consiliari che avvalendosi di un proprio operatore, che intendono effettuare trasmissioni in diretta, o registrazioni, dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, devono darne preventiva comunicazione rispettivamente al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Commissione. 8. Gli operatori professionali di emittenti radiofoniche e televisive e gli operatori accreditati dai gruppi consiliari possono effettuare riprese audiovisive o fotografie soltanto dalla posizione appositamente individuata dal Presidente. E' assolutamente vietato effettuare riprese audiovisive o fotografie da altre postazioni. 9. Il Presidente ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa la possibilità di riprese audiovisive e della successiva o contestuale trasmissione delle immagini. Al tal fine è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso ed all'interno della sala. 10. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta dovranno essere orientate in modo tale per cui il pubblico ed il personale dipendente non vengano inquadrati, salvo il caso in cui gli stessi rilascino un'espressa autorizzazione, consapevoli che la loro immagine possa essere ripresa e trasmessa o diffusa a mezzo web. 11. I soggetti che eseguono le videoriprese ed i responsabili del trattamento dei dati e della loro eventuale diffusione avranno l'obbligo di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., di diritto del lavoro ed altra normativa in materia. Resta in ogni caso a carico di tali soggetti ogni
---	--

	responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate. 12. I soggetti di cui sopra si impegnano a non disturbare od arrecare pregiudizio allo svolgimento dei lavori durante le riprese e, successivamente, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a non esprimere opinioni o commenti nel corso delle riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all'essenza ed al significato delle opinioni espresse. 13. Il Presidente, nell'ambito dei poteri riconosciutigli per il mantenimento dell'ordine dell'adunanza, può non ammettere oppure ordinare la sospensione delle riprese per problemi logistici ovvero qualora ciò possa intralciare l'ordinato svolgimento dei lavori.
	Articolo 32 bis - Utilizzo di copia della registrazione delle sedute.
	1. Qualora un cittadino, ovvero un Consigliere od un Assessore comunale intendano ottenere copia della registrazione delle sedute effettuata dall'ente dovranno presentare richiesta scritta, indicando lo scopo e le eventuali modalità di trasmissione e diffusione delle registrazioni. 2. Il richiedente dovrà dichiarare di non utilizzare le registrazioni per fini commerciali, di utilizzare il materiale registrato per le finalità dichiarate, di non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all'essenza ed al significato delle opinioni espresse. 3. La pubblicazione su altri siti delle registrazioni, anche solo in parte, è consentita esclusivamente se accompagnata dalla chiara citazione della fonte. 4. Le limitazioni e le prescrizioni relative all'utilizzo delle

	registrazioni, previste dai 2 commi precedenti, si applicano anche nell'ipotesi in cui i filmati delle sedute siano scaricati (download) direttamente dal sito della Città.
	Articolo 32 ter – Videoriprese delle sedute pubbliche da parte di altri soggetti.
	1. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 32, il Presidente dell'Assemblea può autorizzare riprese audiovisive delle sedute da parte di altri soggetti che abbiano presentato preventiva richiesta di autorizzazione, secondo la procedura prevista dai commi successivi. 2. La richiesta deve essere presentata in forma scritta al Presidente dell'Assemblea e deve essere firmata dalla persona fisica che intende realizzare le riprese. Il richiedente deve dichiarare: - i propri dati identificativi; - i dati identificativi del responsabile del trattamento e dell'eventuale diffusione dei dati; - le modalità delle riprese; - le finalità perseguite; - le modalità di trasmissione e diffusione delle riprese; - l'impegno a rispettare le disposizioni del presente regolamento e della normativa in materia, nonché l'assunzione della responsabilità in caso di violazione delle stesse. 3. Le richieste di autorizzazione per effettuare riprese audio e video devono essere presentate entro le ore 12 del giorno antecedente la seduta. Qualora il giorno antecedente cada in giorno festivo, il termine si intende anticipato al giorno lavorativo precedente. 4. Il Presidente, in apertura di seduta, valuta la

	sussistenza dei requisiti sopra indicati, informa l'assemblea circa le riprese ammesse e dà motivata comunicazione di quelle non ammesse. 5. Il Presidente, nell'ambito dei poteri riconosciutigli per il mantenimento dell'ordine dell'adunanza, può non ammettere oppure ordinare la sospensione delle riprese per problemi logistici ovvero qualora ciò possa intralciare l'ordinato svolgimento dei lavori. 6. Le riprese dovranno avvenire esclusivamente dalla posizione appositamente individuata dal Presidente ed a condizione che lo spazio disponibile lo consenta, restando escluso ogni onere o responsabilità a carico dell'Amministrazione nel caso di impossibilità di effettuarle. 7. Alle riprese audio e video autorizzate ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 32.
TITOLO II - ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE	TITOLO II - ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I – ATTIVITA' DELIBERATIVA	CAPO I – ATTIVITA' DELIBERATIVA
Articolo 35 - Esame delle proposte di deliberazione in Consiglio Comunale e nelle commissioni consiliari permanenti	Articolo 35 - Esame delle proposte di deliberazione in Consiglio Comunale e nelle commissioni consiliari permanenti
..... 12. Nell'imminenza di scadenze di legge, o per il verificarsi di circostanze sopravvenute, il Presidente può reiscrivere una	 12. Sulle proposte di deliberazione di iniziativa popolare il Consiglio Comunale si pronuncia con il voto entro i sessanta giorni successivi ovvero entro novanta giorni, nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione del parere dei Consigli di Circoscrizione. Tre presentatori della proposta di deliberazione possono illustrarla e discuterla nella Commissione Consiliare competente. 13. Nell'imminenza di scadenze di legge, o per il verificarsi di circostanze sopravvenute, il Presidente può reiscrivere una

proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, previa comunicazione ai capigruppo, anche se l'esame della commissione non si è ancora concluso.	proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, previa comunicazione ai capigruppo, anche se l'esame della commissione non si è ancora concluso.
Articolo 44 - Iter delle deliberazioni del Consiglio Comunale successivo all'approvazione.	Articolo 44 - Iter delle deliberazioni del Consiglio Comunale successivo all'approvazione.
..... 2. Il testo coordinato delle deliberazioni, con gli emendamenti approvati, è redatto dal Servizio centrale Consiglio Comunale, con la collaborazione degli uffici che hanno curato la redazione dell'originaria proposta di deliberazione.	 2. Il testo coordinato delle deliberazioni, con gli emendamenti approvati, è redatto dal Servizio centrale Consiglio Comunale, con la collaborazione degli uffici che hanno curato la redazione dell'originaria proposta di deliberazione. In sede di stesura del testo è possibile da parte degli uffici apportare quelle modifiche di carattere meramente formale dirette ad una corretta redazione del provvedimento.
TITOLO II - ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE	TITOLO II - ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO V – INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE	CAPO V – INTERPELLANZE
Articolo 57 - Contenuto, forma e presentazione delle interrogazioni.	Articolo 57 - Contenuto, forma e presentazione delle interpellanze .
1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco in forma scritta, da uno o più consiglieri comunali, al fine di ottenere informazioni su materie di competenza comunale, conoscere le motivazioni dell'azione dell'amministrazione o i suoi intendimenti, e le sue posizioni su questioni d'interesse cittadino. 2. L'interrogazione è presentata al Presidente del Consiglio Comunale, che la trasmette immediatamente al Sindaco, inviandone copia a tutti i capigruppo consiliari. 3. Ove un'interrogazione non corrisponda a quanto stabilito al	1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco in forma scritta, sottoscritta da uno o più consiglieri comunali, volta ad ottenere informazioni su materie di competenza comunale, conoscere le motivazioni dell'azione dell'amministrazione o i suoi intendimenti, e le sue posizioni su questioni d'interesse cittadino. 2. L'interpellanza è presentata al Presidente del Consiglio Comunale, che la trasmette immediatamente al Sindaco, inviandone copia a tutti i capigruppo consiliari e, se ne è richiesta la discussione in commissione, al Presidente della stessa. 3. Ove un'interpellanza non corrisponda a quanto stabilito dal

precedente comma 1, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge, il Presidente può motivatamente dichiararla inammissibile, dandone comunicazione scritta al primo firmatario entro i cinque giorni successivi alla presentazione. Nei tre giorni successivi, il primo firmatario può rivolgere al Presidente la richiesta scritta di sottoporre la propria decisione alla Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente provvede in occasione della prima riunione della Conferenza, la quale adotta la decisione definitiva.	precedente comma 1, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge, il Presidente può motivatamente dichiararla inammissibile, dandone comunicazione scritta al primo firmatario entro i cinque giorni successivi alla presentazione. Nei tre giorni successivi, il primo firmatario può rivolgere al Presidente la richiesta scritta di sottoporre la propria decisione alla Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente provvede in occasione della prima riunione della Conferenza, la quale adotta la decisione definitiva. 4. Gli interpellanti specificano se richiedono che alla interpellanza sia risposto in forma scritta oppure in forma orale in Consiglio o in commissione; ove non sia specificato nulla, si intende risposta orale in Consiglio. Gli interpellanti con lettera al Presidente del Consiglio Comunale possono modificare la sede e la forma nella quale è richiesta la risposta. Il Presidente del Consiglio informa delle variazioni i Presidenti delle commissioni interessate.
Articolo 58 - Risposta alle interrogazioni.	Articolo 58 - Risposta scritta alle interpellanze
1. Alle interrogazioni risponde in forma scritta, entro trenta giorni dalla presentazione, il Sindaco, ovvero uno o più assessori da lui delegati. 2. Il Sindaco inoltra la risposta alla Presidenza del Consiglio Comunale, che la trasmette ai consiglieri interroganti inviandone inoltre copia a tutti i capigruppo consiliari. 3. Qualora non sia pervenuta risposta ad una interrogazione, a partire dal venticinquesimo giorno successivo alla presentazione, i consiglieri interroganti, con propria lettera inviata al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco, o i loro capigruppo consiliari, in forma scritta o in una riunione della Conferenza dei Capigruppo, possono chiedere che essa sia trattata come interpellanza, e ne sia calendarizzata la risposta alla prima seduta del Consiglio che	1. Alle interpellanze a risposta scritta, risponde entro trenta giorni dalla presentazione, il Sindaco, ovvero uno o più assessori da lui delegati. 2. Il Sindaco inoltra la risposta al Presidente del Consiglio Comunale, che la trasmette ai consiglieri interpellanti inviandone inoltre copia a tutti i capigruppo consiliari. 3. Qualora non sia pervenuta risposta scritta ad una interpellanza, a partire dal venticinquesimo giorno successivo alla presentazione, i consiglieri interpellanti, con propria lettera inviata al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco, o i loro capigruppo consiliari, in forma scritta o in una riunione della Conferenza dei Capigruppo, possono chiedere che essa sia trattata come interpellanza a risposta orale, e ne sia calendarizzata la

preveda la trattazione di interpellanze, che si svolga almeno sette giorni dopo, al di fuori del tempo stabilito per la loro trattazione. Il Presidente provvede a calendarizzare la discussione, alla quale non si procede qualora nel frattempo sia giunta la risposta scritta. 4. I consiglieri interroganti, con lettera del primo firmatario al Presidente del Consiglio Comunale, o mediante comunicazione nel corso della Conferenza dei Capigruppo, possono altresì richiedere che una interrogazione sia trasformata in interpellanza, e come tale trattata ai sensi degli articoli successivi.	risposta alla prima seduta del Consiglio che preveda la trattazione di interpellanze, che si svolga almeno sette giorni dopo, al di fuori del tempo stabilito per la loro trattazione. Il Presidente provvede a calendarizzare la discussione, alla quale non si procede qualora nel frattempo sia giunta la risposta scritta. 4. I consiglieri interpellanti, con lettera del primo firmatario al Presidente del Consiglio Comunale, o mediante comunicazione nel corso della Conferenza dei Capigruppo, possono altresì richiedere che una interpellanza a risposta scritta sia trasformata in interpellanza a risposta orale, e come tale trattata ai sensi degli articoli successivi.
Articolo 59 - Contenuto e forma delle interpellanze e modalità di presentazione e di risposta.	Articolo 59 – Risposta orale alle interpellanze in Consiglio Comunale.
1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco in forma scritta, sottoscritta da uno o più consiglieri comunali, volta ad ottenere informazioni su materie di competenza comunale, conoscere le motivazioni dell'azione dell'amministrazione, o i suoi intendimenti e le sue posizioni su questioni d'interesse cittadino. 2. L'interpellanza è presentata al Presidente del Consiglio Comunale, che la trasmette immediatamente al Sindaco, inviandone copia a tutti i capigruppo consiliari e, se ne è richiesta la discussione in commissione, al presidente della stessa. 3. Ove un'interpellanza non corrisponda a quanto stabilito dal precedente comma 1, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge, il Presidente può motivatamente dichiararla inammissibile, dandone comunicazione scritta al primo firmatario entro i cinque giorni successivi alla presentazione. Nei tre giorni successivi, il primo firmatario	ELIMINATO (INSERITO NELL'ARTICOLO 57) ELIMINATO (INSERITO NELL'ARTICOLO 57) ELIMINATO (INSERITO NELL'ARTICOLO 57)

può rivolgere al Presidente la richiesta scritta di sottoporre la propria decisione alla Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente provvede in occasione della prima riunione della Conferenza, la quale adotta la decisione definitiva. 4. Gli interpellanti specificano se richiedono che alla interpellanza sia risposto in Consiglio o in commissione; ove non sia specificato, si intende in Consiglio. Gli interpellanti o i loro capigruppo consiliari, con lettera alla Presidenza del Consiglio Comunale, o nel corso della riunione della Conferenza dei Capigruppo, possono modificare la sede nella quale è richiesta la risposta. La Presidenza del Consiglio informa delle variazioni i presidenti delle commissioni interessate. 5. Alla interpellanza risponde verbalmente il Sindaco, ovvero uno o più assessori da lui delegati. 6. All'inizio di almeno tre adunanze del Consiglio Comunale nel corso di ogni mese, senza che sia necessaria la presenza del numero legale, un tempo non inferiore ai sessanta e non superiore ai centoventi minuti è dedicato alla trattazione delle interpellanze. La Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente, può decidere la trattazione di interpellanze, per un tempo definito, all'inizio di altre sedute di sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio. 7. All'inizio di almeno due riunioni al mese di ogni commissione consiliare permanente ordinaria, senza che sia necessaria la presenza del numero legale, un tempo non inferiore a 30 e non superiore a 90 minuti è dedicato alla trattazione di interpellanze. 8. Il primo dei firmatari di una interpellanza, con lettera al Presidente del Consiglio Comunale, o dichiarandolo nel corso di una Conferenza dei Capigruppo, può richiedere che una interpellanza sia trasformata in interrogazione. 9. Trascorsi quindici giorni dalla richiesta di discussione di una	ELIMINATO (INSERITO NELL'ARTICOLO 57) 1. Alla interpellanza risponde verbalmente il Sindaco, ovvero uno o più assessori da lui delegati. 2. All'inizio di almeno tre adunanze del Consiglio Comunale nel corso di ogni mese, senza che sia necessaria la presenza del numero legale, un tempo non inferiore ai sessanta e non superiore ai centoventi minuti è dedicato alla trattazione delle interpellanze. La Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente, può decidere la trattazione di interpellanze, per un tempo definito, all'inizio di altre sedute di sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio. ELIMINATO (INSERITO NELL'ARTICOLO 62) 3. Il primo dei firmatari di una interpellanza, con lettera al Presidente del Consiglio Comunale, o dichiarandolo nel corso di una Conferenza dei Capigruppo, può richiedere che una interpellanza a risposta orale sia trasformata in interpellanza a risposta scritta. 4. Trascorsi quindici giorni dalla richiesta di discussione di una
---	---

interpellanza segnalata in sede di programmazione dei lavori in Conferenza dei Capigruppo, senza che essa sia stata trattata in Consiglio o in commissione, il Presidente del Consiglio ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno, se richiesto da uno dei proponenti, e il Sindaco, qualora questi ultimi lo richiedano, è tenuto alla trattazione della stessa.	interpellanza segnalata in sede di programmazione dei lavori in Conferenza dei Capigruppo, senza che essa sia stata trattata in Consiglio o in commissione, il Presidente del Consiglio ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno, se richiesto da uno dei proponenti, e il Sindaco, qualora questi ultimi lo richiedano, è tenuto alla trattazione della stessa.
	Articolo 61 bis – Interpellanze a risposta immediata (Question time).
	1. Il question time consiste nella domanda rivolta al Sindaco presentata in forma scritta da uno o più Consiglieri, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza cittadina connotato da urgenza e/o attualità politica, derivante da fatti recenti avvenuti o resi noti in un momento successivo alla convocazione del Consiglio Comunale. 2. La domanda deve riguardare questioni di particolare importanza relative all'attività dell'Amministrazione, deve trattare un solo fatto specifico od avvenimento e non può essere articolata su più domande. 3. Il question time è presentato al Presidente entro le ore dieci del giorno lavorativo antecedente a quello previsto per l'adunanza nella quale devono essere trattati. Il Presidente provvede a trasmettere immediatamente al Sindaco copia dei question time presentati. 4. Il Presidente, sentito l'ufficio di Presidenza, decide in merito alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e, in caso di riscontrata carenza, anche parziale, dichiara il question time inammissibile dandone comunicazione all'interpellante, il quale ha la facoltà di chiederne la trasformazione in interpellanza ordinaria. Il Presidente provvede a trasmettere tempestivamente ai capigruppo consiliari copia dei question time ammessi. 5. La programmazione dei question time da trattarsi in ogni

	seduta è effettuata dal Presidente entro le ore dodici del giorno lavorativo antecedente a quello previsto per l'adunanza nella quale devono essere trattati. 6. Il Presidente, terminata la discussione delle interpellanze di cui all'articolo 59, comunica al Consiglio l'elenco di tutti i question time ammessi e l'ordine di trattazione degli stessi, nonché, eventualmente, l'elenco di quelli ritenuti inammissibili ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle comunicazioni del Presidente non è ammessa replica. 7. In ogni adunanza il tempo dedicato alla discussione di question time non può essere superiore ai 60 minuti, da svolgersi dopo la discussione delle interpellanze di cui all'articolo 59 e prima dell'apertura della seduta. 8. Il Sindaco o gli Assessori interessati per materia sono tenuti a rispondere immediatamente ai question time loro rivolti contenendo la risposta nel termine di tre minuti. Il presentatore dell'interpellanza ha facoltà di replicare per non più di due minuti. 9. Il question time decade se l'interpellante non è presente al momento della sua discussione. Qualora, invece, sia assente il Sindaco o l'Assessore delegato, il Presidente ne dispone la trattazione per la seduta successiva in base alla procedura prevista per le interpellanze dagli articoli 57 e seguenti, salvo rinuncia del presentatore.
Articolo 62 - Programmazione e trattazione delle interpellanze nelle commissioni consiliari permanenti.	Articolo 62 - Programmazione e trattazione delle interpellanze nelle commissioni consiliari permanenti.
..... 2. Ogni gruppo consiliare può richiedere la risposta ad una specifica interpellanza nell'arco delle sedute che si svolgono nel corso di un mese.	 2. All'inizio di almeno due riunioni al mese di ogni commissione consiliare permanente ordinaria, senza che sia necessaria la presenza del numero legale, un tempo non inferiore a 30 e non superiore a 90 minuti è dedicato alla trattazione di interpellanze. 3. Ogni gruppo consiliare può richiedere la risposta ad una specifica interpellanza nell'arco delle sedute che si svolgono

.....	nel corso di un mese.
CAPO VI - DIRITTO DI INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI	CAPO VI - DIRITTO DI INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI
Articolo 66 - Modalità di esercizio del diritto.	Articolo 66 - Modalità di esercizio del diritto.
1. L'accesso ai documenti ed alle informazioni seguenti: - atti deliberativi, relativi allegati e documenti in essi citati; - ordinanze; - determinazioni dei dirigenti; - atti di organizzazione; - concessioni e autorizzazioni; - contratti e scritture private nei quali è parte il Comune; - dati non riservati del sistema informativo comunale; - documenti di cui all'articolo 13, comma 6, dello Statuto; - categorie di documenti stabilite dalla Conferenza dei Capigruppo, con il consenso del Sindaco; - verbali del Consiglio, delle commissioni consiliari e delle altre commissioni comunali; avviene informalmente, con richiesta rivolta al responsabile dell'ufficio che detiene il documento originale, il quale provvede tempestivamente oppure, nei casi in cui lo richieda la Conferenza dei Capigruppo, tramite periodico invio ai consiglieri da parte dell'amministrazione, eventualmente a mezzo di idonei strumenti informatici. 4. L'accesso alle informazioni implicanti chiarimenti, elaborazione di dati o valutazioni, non avviene con le modalità stabilite dal presente articolo, in quanto per l'ottenimento delle stesse sono preordinati gli istituti dell'interrogazione e dell'interpellanza, oltreché le istanze di sindacato ispettivo esercitate dal Consiglio in forma	1. L'accesso ai documenti ed alle informazioni seguenti: - atti deliberativi, relativi allegati e documenti in essi citati; - ordinanze; - determinazioni dei dirigenti; - atti di organizzazione; - concessioni e autorizzazioni; - contratti e scritture private nei quali è parte il Comune; - dati non riservati del sistema informativo comunale; - copia del testo delle istanze, delle petizioni e le relative risposte dell'amministrazione; - categorie di documenti stabilite dalla Conferenza dei Capigruppo, con il consenso del Sindaco; - verbali del Consiglio, delle commissioni consiliari e delle altre commissioni comunali; avviene informalmente, con richiesta rivolta al responsabile dell'ufficio che detiene il documento originale, il quale provvede tempestivamente oppure, nei casi in cui lo richieda la Conferenza dei Capigruppo, tramite periodico invio ai consiglieri da parte dell'amministrazione, eventualmente a mezzo di idonei strumenti informatici. 4. Le richieste di accesso a informazioni implicanti chiarimenti, elaborazione di dati o valutazioni, oltreché le istanze di sindacato ispettivo esercitate dal Consiglio in forma collegiale devono avere risposta entro 30 giorni.

collegiale.	
Articolo 69 - Diritto d'informazione dei consiglieri comunali relativamente ai soggetti gestori dei servizi pubblici locali ed alle forme associative alle quali il Comune partecipa, o dallo stesso costituite.	Articolo 69 - Diritto d'informazione dei consiglieri comunali relativamente ai soggetti gestori dei servizi pubblici locali ed alle forme associative alle quali il Comune partecipa, o dallo stesso costituite.
..... 2. A tal fine l'amministrazione è tenuta ad acquisire la documentazione richiesta per renderla disponibile ai consiglieri richiedenti, sempreché: a. la richiesta non concerna informazioni implicanti elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni, per l'ottenimento delle quali sono preordinati gli istituti dell'interrogazione e dell'interpellanza, e le istanze di sindacato ispettivo esercitate dal Consiglio in forma collegiale; b. la richiesta non concerna intere categorie di documenti. 	 2. A tal fine l'amministrazione è tenuta ad acquisire la documentazione richiesta per renderla disponibile ai consiglieri richiedenti, sempreché: a. la richiesta non concerna informazioni implicanti elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni, per l'ottenimento delle quali sono preordinati gli istituti dell'interrogazione e dell'interpellanza, e le istanze di sindacato ispettivo esercitate dal Consiglio in forma collegiale; b. — la richiesta non concerna intere categorie di documenti.
Articolo 71 - Diritto di informazione del Consiglio Comunale.	Articolo 71 - Diritto di informazione del Consiglio Comunale.
..... 7. Le commissioni consiliari, relativamente alle materie di loro competenza, possono svolgere sopralluoghi in tutte le strutture del Comune.	 7. Gli uffici competenti trasmettono ai Consiglieri comunali copia del testo integrale del Piano Esecutivo di Gestione. 8. Le commissioni consiliari, relativamente alle materie di loro competenza, possono svolgere sopralluoghi in tutte le strutture del Comune.
CAPO VII - INDAGINI CONSILIARI	CAPO VII - INDAGINI CONSILIARI
Articolo 73 - Carattere delle indagini consiliari e istituzione delle commissioni d'indagine.	Articolo 73 - Carattere delle indagini consiliari e istituzione delle commissioni d'indagine.

..... 2. Il Consiglio Comunale può deliberare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, la costituzione di una commissione d'indagine con le modalità previste dai precedenti articoli 22 e 23. 	 2. Il Consiglio Comunale può deliberare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, la costituzione di una commissione d'indagine con le modalità previste dai precedenti articoli 23 e 24 e le maggioranze previste dall'articolo 32, comma 5, dello Statuto.
CAPO X - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE	CAPO X - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE
Articolo 82 - Nomina, designazione e revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune.	Articolo 82 - Nomina, designazione e revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune.
1. Il Sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune sulla base delle disposizioni statutarie e regolamentari, e secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale a norma di legge. 	1. Il Sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune sulla base delle disposizioni statutarie e regolamentari, e secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale a norma di legge e di Statuto.
TITOLO III SESSIONI ED ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	TITOLO III SESSIONI ED ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I – SESSIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE	CAPO I – SESSIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 86 - Sessione ordinaria programmatica e del bilancio preventivo e Sessione ordinaria del rendiconto.	Articolo 86 - Sessione ordinaria programmatica e del bilancio preventivo e Sessione ordinaria del rendiconto.
..... 5. Nelle adunanze delle sessioni di bilancio e di rendiconto, non si trattano interpellanze generali. 	 5. Nelle adunanze delle sessioni di bilancio e di rendiconto, non si trattano interpellanze generali e interpellanze a risposta immediata.
CAPO II - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELLE ADUNANZE	CAPO II - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELLE ADUNANZE
Articolo 93 - Programmazione dei lavori delle adunanze.	Articolo 93 - Programmazione dei lavori delle adunanze.
1. La programmazione delle interpellanze, e delle interpellanze generali, da inserire all'ordine del giorno di un'adunanza,	1. La programmazione delle interpellanze, e delle interpellanze generali, da inserire all'ordine del giorno di un'adunanza,

avviene in base a quanto disposto dai precedenti articoli 60, 63 e 64.	avviene in base a quanto disposto dai precedenti articoli 60, 61 bis , 63 e 64.
CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
Articolo 103 - Comportamento del pubblico.	Articolo 103 - Comportamento del pubblico.
1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio Comunale, negli appositi spazi ad esso riservati, deve essere inerme, rimanere in silenzio, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse nel dibattito consiliare o dalle decisioni adottate dal Consiglio. Negli spazi riservati al pubblico, non è consentita la distribuzione di volantini, l'esposizione di cartelli o striscioni, e l'uso di qualsiasi altro mezzo che rechi disturbo al Consiglio. 2. I poteri per il mantenimento dell'ordine negli spazi assegnati al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine un numero adeguato di vigili è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente. 3. Il Presidente può disporre l'espulsione dallo spazio riservato al pubblico di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma 1. Chi sia stato espulso non viene riammesso per tutta la seduta. 4. Quando una parte consistente del pubblico non si attenga alle disposizioni del comma 1, ovvero non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato, se possibile, gli opportuni avvertimenti ed avere eventualmente sospeso la seduta, può fare sgomberare lo spazio riservato al pubblico.	1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio Comunale, negli appositi spazi ad esso riservati, deve essere inerme, rimanere in silenzio, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse nel dibattito consiliare o dalle decisioni adottate dal Consiglio. Negli spazi riservati al pubblico, non è consentita la distribuzione di volantini, l'esposizione di cartelli o striscioni, l'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura per fotografare, registrare o filmare le adunanze senza autorizzazione, e l'uso di qualsiasi altro mezzo che rechi disturbo al Consiglio. 2. I poteri per il mantenimento dell'ordine negli spazi assegnati al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine un numero adeguato di vigili è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente. 3. Il Presidente può disporre l'espulsione dallo spazio riservato al pubblico di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma 1. Chi sia stato espulso non viene riammesso per tutta la seduta. 4. Quando una parte consistente del pubblico non si attenga alle disposizioni del comma 1, ovvero non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato, se possibile, gli opportuni avvertimenti ed avere eventualmente sospeso la seduta, può fare sgomberare lo spazio riservato al pubblico.

5. Qualora siano predisposti altri spazi ai sensi del precedente articolo 96, comma 2, la Conferenza dei Capigruppo può decidere l'esclusione dalla tribuna dell'aula consiliare per più sedute di soggetti che, per gravi motivi, siano stati oggetto del provvedimento di cui al precedente comma 3. Tale esclusione non può comunque protrarsi per un periodo di durata superiore a due mesi.	5. Qualora siano predisposti altri spazi ai sensi del precedente articolo 96, comma 2, la Conferenza dei Capigruppo può decidere l'esclusione dalla tribuna dell'aula consiliare per più sedute di soggetti che, per gravi motivi, siano stati oggetto del provvedimento di cui al precedente comma 3. Tale esclusione non può comunque protrarsi per un periodo di durata superiore a due mesi.
Articolo 105 - Comportamento dei partecipanti alle adunanze.	Articolo 105 - Comportamento dei partecipanti alle adunanze.
1. Durante le adunanze del Consiglio Comunale, i partecipanti devono vestire in modo consono alla dignità dell'assemblea, e mantenere un contegno corretto e tale da garantire l'esercizio delle funzioni del Consiglio nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti. Consiglieri, assessori ed il personale dedito all'assistenza dei lavori del Consiglio di sesso maschile, devono indossare giacca e cravatta. 2. I componenti il Consiglio e gli assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati. 3. L'utilizzo dei cellulari è consentito, a condizione che siano disattivate le relative suonerie. 4. I partecipanti alle sedute non possono esibire cartelli, striscioni, manifesti o magliette con scritte. 5. La lingua ufficiale e unica delle adunanze consiliari è la lingua italiana. 6. I componenti il Consiglio, e gli assessori, svolgono gli interventi parlando dal proprio posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti. I consiglieri parlano rivolti al Presidente, e gli assessori rivolti al Consiglio.	1. Durante le adunanze del Consiglio Comunale, i partecipanti devono vestire in modo consono alla dignità dell'assemblea, e mantenere un contegno corretto e tale da garantire l'esercizio delle funzioni del Consiglio nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti. Consiglieri, assessori ed il personale dedito all'assistenza dei lavori del Consiglio di sesso maschile, devono indossare giacca e cravatta. 2. I componenti il Consiglio e gli assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati. 3. L'utilizzo dei cellulari è consentito, a condizione che siano disattivate le relative suonerie. 4. L'utilizzo del cellulare o di qualsiasi altra apparecchiatura per fotografare, registrare o filmare l'adunanza è consentito esclusivamente secondo quanto previsto dagli articoli 32 e 32 ter. 5. I partecipanti alle sedute non possono esibire cartelli, striscioni, manifesti o magliette con scritte. 6. La lingua ufficiale e unica delle adunanze consiliari è la lingua italiana. 7. I componenti il Consiglio, e gli assessori, svolgono gli interventi parlando dal proprio posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti. I consiglieri parlano rivolti al Presidente, e gli assessori rivolti al Consiglio.

7. Il Presidente può consentire, a scopo dimostrativo, l'utilizzo da parte del Sindaco, dei componenti il Consiglio e degli assessori, di supporti audiovisivi, o di fotografie, o di altri oggetti. La richiesta deve essere presentata al Presidente prima dell'inizio della seduta. 8. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale, quando non intervengono nell'esercizio delle proprie funzioni, cedono la presidenza dell'adunanza, e svolgono il proprio intervento dai banchi dei consiglieri. 9. I componenti il Consiglio, e gli assessori, non possono intervenire nella discussione, se non dopo aver richiesto la parola al Presidente, ed averla ottenuta. Essi non possono interrompere, o disturbare, gli interventi di altri consiglieri ed assessori che abbiano in quel momento la parola.	8. Il Presidente può consentire, a scopo dimostrativo, l'utilizzo da parte del Sindaco, dei componenti il Consiglio e degli assessori, di supporti audiovisivi, o di fotografie, o di altri oggetti. La richiesta deve essere presentata al Presidente prima dell'inizio della seduta. 9. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale, quando non intervengono nell'esercizio delle proprie funzioni, cedono la presidenza dell'adunanza, e svolgono il proprio intervento dai banchi dei consiglieri. 10. I componenti il Consiglio, e gli assessori, non possono intervenire nella discussione, se non dopo aver richiesto la parola al Presidente, ed averla ottenuta. Essi non possono interrompere, o disturbare, gli interventi di altri consiglieri ed assessori che abbiano in quel momento la parola.
CAPO V - LAVORI DELL'ADUNANZA	CAPO V - LAVORI DELL'ADUNANZA
Articolo 109 - Inizio dell'adunanza. Apertura e validità della seduta. Sospensioni dell'adunanza.	Articolo 109 - Inizio dell'adunanza. Apertura e validità della seduta. Sospensioni dell'adunanza.
1. La seduta può essere aperta, ed è valida, quando è presente il numero legale dei consiglieri, consistente nella metà dei componenti il Consiglio. 2. Le interpellanze sono trattate in Consiglio prima dell'apertura della seduta, anche in assenza del numero legale dei consiglieri. 3. Interpellanze generali, comunicazioni, proposte di deliberazione, mozioni e ordini del giorno, devono essere trattate a seduta aperta. 4. Quando sia prevista dall'ordine dei lavori la trattazione di interpellanze, il Presidente, a partire dall'ora fissata dall'avviso di convocazione, può dichiarare iniziata l'adunanza e dar corso alla loro discussione. Terminata la discussione delle interpellanze, trascorsa l'eventuale breve sospensione di cui al comma 6, il Presidente, dopo aver accertato a mezzo del segretario l'esistenza del numero	1. La seduta può essere aperta, ed è valida, quando è presente il numero legale dei consiglieri, consistente nella metà dei componenti il Consiglio. 2. Le interpellanze e le interpellanze a risposta immediata sono trattate in Consiglio prima dell'apertura della seduta, anche in assenza del numero legale dei consiglieri. 3. Interpellanze generali, comunicazioni, proposte di deliberazione, mozioni e ordini del giorno, devono essere trattate a seduta aperta. 4. Quando sia prevista dall'ordine dei lavori la trattazione di interpellanze e di interpellanze a risposta immediata, il Presidente, a partire dall'ora fissata dall'avviso di convocazione, può dichiarare iniziata l'adunanza e dar corso alla loro discussione. Terminata la discussione delle interpellanze e delle interpellanze a risposta immediata, trascorsa l'eventuale breve sospensione di cui al comma 6, il

legale, può dichiarare aperta la seduta. 5. Quando non sia prevista dall'ordine del giorno la trattazione di interpellanze, il Presidente, a partire dall'ora fissata dall'avviso di convocazione, dopo aver accertato a mezzo del segretario l'esistenza del numero legale, può dichiarare iniziata l'adunanza, e aperta la seduta. 6. Trascorsi più di sessanta minuti dall'ora indicata dall'avviso di convocazione nei casi di cui al comma 5, ovvero, oltre tale termine, più di quindici minuti dal termine della discussione delle interpellanze, nei casi di cui al comma 4, senza che la seduta sia stata aperta, il segretario, d'ordine del Presidente, o a richiesta di un componente del Consiglio, verifica l'esistenza del numero legale. In caso di esito positivo il Presidente dichiara aperta la seduta. In caso di esito negativo, il Presidente dichiara deserta la seduta. 	Presidente, dopo aver accertato a mezzo del segretario l'esistenza del numero legale, può dichiarare aperta la seduta. 5. Quando non sia prevista dall'ordine del giorno la trattazione di interpellanze e di interpellanze e risposta immediata, il Presidente, a partire dall'ora fissata dall'avviso di convocazione, dopo aver accertato a mezzo del segretario l'esistenza del numero legale, può dichiarare iniziata l'adunanza, e aperta la seduta. 6. Trascorsi più di sessanta minuti dall'ora indicata dall'avviso di convocazione nei casi di cui al comma 5, ovvero, oltre tale termine, più di quindici minuti dal termine della discussione delle interpellanze e delle interpellanze a risposta immediata, nei casi di cui al comma 4, o dall'orario previsto dal successivo comma, senza che la seduta sia stata aperta, il segretario, d'ordine del Presidente, o a richiesta di un componente del Consiglio, verifica l'esistenza del numero legale. In caso di esito positivo il Presidente dichiara aperta la seduta. In caso di esito negativo, il Presidente dichiara deserta la seduta. 6 bis. In alternativa a quanto previsto nel comma precedente, la Conferenza dei Capigruppo, nella sua seduta di programmazione dei lavori di cui al precedente articolo 93, può fissare un diverso orario per l'appello nominale. In tal caso il suddetto orario deve essere comunicato a tutti i Consiglieri comunali a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), eventualmente integrata ad altre forme di comunicazione, come l'invio di brevi messaggi di testo (SMS) al telefono cellulare dei Consiglieri, ovvero l'inoltro della convocazione anche ad altri indirizzi di posta elettronica ordinaria aggiuntivi alla PEC.
--	---

Articolo 111 - Ordine di trattazione degli argomenti.	Articolo 111 - Ordine di trattazione degli argomenti.
..... 2. Le interpellanze sono trattate prima dell'inizio della seduta, sulla base di quanto stabilito dal precedente articolo 61. 	 2. Le interpellanze e a seguire le interpellanze a risposta immediata sono trattate prima dell'inizio della seduta, sulla base di quanto stabilito dai precedenti articoli 61 e 61 bis.
Articolo 114 - Questioni pregiudiziali e sospensive.	Articolo 114 - Questioni pregiudiziali e sospensive.
..... 10. Uno o più capigruppo consiliari, che rappresentino almeno dieci consiglieri, ovvero, in forma scritta, dieci consiglieri, possono ottenere, richiedendolo nella riunione della Conferenza dei Capigruppo di cui all'articolo 93, comma 2, ovvero, qualora essa non si sia svolta, in apertura della seduta, che, relativamente a una o più proposte di mozione o di ordine del giorno sullo stesso oggetto reiscritte all'ordine del giorno dopo la conclusione dell'esame della commissione competente, non sia posta in votazione alcuna questione pregiudiziale o sospensiva con motivazione diversa dal rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti, e che non proponga il rinvio ad altra seduta. Gli stessi capigruppo e consiglieri non possono richiedere quanto previsto dal presente comma relativamente a più di un argomento all'ordine del giorno della stessa seduta. 12. Conclusi gli interventi, il Presidente pone in votazione la proposta, che si considera accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza i componenti del Consiglio votanti.	 10. Uno o più capigruppo consiliari, che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri, ovvero, in forma scritta, un quinto dei consiglieri, senza computare in entrambi i casi il Sindaco, possono ottenere, richiedendolo nella riunione della Conferenza dei Capigruppo di cui all'articolo 93, comma 2, ovvero, qualora essa non si sia svolta, in apertura della seduta, che, relativamente a una o più proposte di mozione o di ordine del giorno sullo stesso oggetto reiscritte all'ordine del giorno dopo la conclusione dell'esame della commissione competente, non sia posta in votazione alcuna questione pregiudiziale o sospensiva con motivazione diversa dal rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti, e che non proponga il rinvio ad altra seduta. Gli stessi capigruppo e consiglieri non possono richiedere quanto previsto dal presente comma relativamente a più di un argomento all'ordine del giorno della stessa seduta. 12. Conclusi gli interventi, il Presidente pone in votazione la proposta, che si considera accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.

Articolo 117 – Trattazione degli argomenti e tempi d'intervento.	Articolo 117 – Trattazione degli argomenti e tempi d'intervento.
1. Le modalità di discussione delle interpellanze e delle interpellanze generali sono disciplinate dai precedenti articoli 61, 63 e 64 del regolamento	1. Le modalità di discussione delle interpellanze e delle interpellanze generali sono disciplinate dai precedenti articoli 61, 63 e 64 del regolamento. Le modalità di discussione delle interpellanze a risposta immediata sono disciplinate dall'articolo 61 bis del presente regolamento.
CAPO VI - VOTAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE	CAPO VI - VOTAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 128 - Modalità di votazione palese.	Articolo 128 - Modalità di votazione palese.
1. Nei casi di votazione in forma palese: a. qualora l'aula consiliare sia dotata di apposito impianto, il Presidente può decidere che la votazione avvenga mediante esso, ovvero mediante l'appello nominale dei componenti il Consiglio; b. qualora l'aula consiliare non sia dotata di impianto automatico di votazione, ovvero esso non sia utilizzabile per cause di forza maggiore, essa può avvenire per alzata di mano, o mediante l'appello nominale dei componenti il Consiglio. Si procede mediante appello nominale qualora lo decida il Presidente, o sia richiesto da capigruppo che rappresentano almeno dieci consiglieri. 5. Le votazioni effettuate in modo alternativo, di cui al precedente articolo 40, comma 1, si svolgono mediante appello nominale. Ogni componente il Consiglio chiamato, dichiara il numero dell'emendamento, o del subemendamento per il quale vota, o dichiara "nessuno", ovvero dichiara la propria astensione. Qualora la maggioranza i componenti il Consiglio votanti dichiarino "nessuno", tutti gli emendamenti, o i subemendamenti, si considerano respinti. Qualora un emendamento, o subemendamento, ottenga il voto della	1. Nei casi di votazione in forma palese: a. qualora l'aula consiliare sia dotata di apposito impianto, il Presidente può decidere che la votazione avvenga mediante esso, ovvero mediante l'appello nominale dei componenti il Consiglio; b. qualora l'aula consiliare non sia dotata di impianto automatico di votazione, ovvero esso non sia utilizzabile per cause di forza maggiore, essa può avvenire per alzata di mano, o mediante l'appello nominale dei componenti il Consiglio. Si procede mediante appello nominale qualora lo decida il Presidente, o sia richiesto da capigruppo che rappresentano almeno un quinto dei consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco. 5. Le votazioni effettuate in modo alternativo, di cui al precedente articolo 40, comma 1, si svolgono mediante appello nominale. Ogni componente il Consiglio chiamato, dichiara il numero dell'emendamento, o del subemendamento per il quale vota, o dichiara "nessuno", ovvero dichiara la propria astensione. Qualora la maggioranza dei Consiglieri votanti dichiarino "nessuno", tutti gli emendamenti, o i subemendamenti, si considerano respinti. Qualora un emendamento, o subemendamento, ottenga il voto della

maggioranza dei componenti il Consiglio votanti, esso si considera approvato, e gli altri respinti. Negli altri casi il Presidente constata, dandone atto a verbale, la nullità della votazione, e procede a porre in successiva votazione i singoli emendamenti, o subemendamenti, a partire da quelli logicamente più distanti dalla cifra o dalla data cui si riferiscono. L'accoglimento di uno di essi determina la decadenza degli altri.	maggioranza dei Consiglieri votanti, esso si considera approvato, e gli altri respinti. Negli altri casi il Presidente constata, dandone atto a verbale, la nullità della votazione, e procede a porre in successiva votazione i singoli emendamenti, o subemendamenti, a partire da quelli logicamente più distanti dalla cifra o dalla data cui si riferiscono. L'accoglimento di uno di essi determina la decadenza degli altri.
CAPO VIII – ADUNANZE DELLE COMMISSIONI	CAPO VIII – ADUNANZE DELLE COMMISSIONI
Articolo 135 - Numero legale per la validità delle sedute.	Articolo 135 - Numero legale per la validità delle sedute.
1. Le sedute delle commissioni sono valide se ad esse partecipano consiglieri che le compongono, o consiglieri che li sostituiscono, che rappresentino la maggioranza dei consiglieri rappresentati nelle commissioni medesime. Nei casi di cui al precedente articolo 23, comma 2, le sedute sono valide se ad esse partecipano la metà più uno dei consiglieri che la compongono. Nelle sedute congiunte di più commissioni consiliari permanenti il numero legale è calcolato tenendo conto di quanto disposto dal precedente articolo 14, comma 3.	1. Le sedute delle commissioni sono valide se ad esse partecipano consiglieri che le compongono, o consiglieri che li sostituiscono, che rappresentino la maggioranza dei consiglieri rappresentati nelle commissioni medesime. Nei casi di cui al precedente articolo 24, comma 2, le sedute sono valide se ad esse partecipano la metà più uno dei consiglieri che la compongono. Nelle sedute congiunte di più commissioni consiliari permanenti il numero legale è calcolato tenendo conto di quanto disposto dal precedente articolo 14, comma 3.
Articolo 136 - Decisioni delle commissioni.	Articolo 136 - Decisioni delle commissioni.
1. Salvo diverse disposizioni del regolamento, le decisioni delle commissioni sono assunte con il voto favorevole di componenti che rappresentino la maggioranza dei consiglieri ovvero, nei casi di cui all'articolo 23, comma 2, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti. Le votazioni avvengono in forma palese.	1. Salvo diverse disposizioni del regolamento, le decisioni delle commissioni sono assunte con il voto favorevole di componenti che rappresentino la maggioranza dei consiglieri ovvero, nei casi di cui all'articolo 24, comma 2, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti. Le votazioni avvengono in forma palese.

TITOLO IV - ALTRE DISPOSIZIONI	TITOLO IV - ALTRE DISPOSIZIONI
CAPO I - REVISORI DEI CONTI	CAPO I - REVISORI DEI CONTI
Articolo 143 - Presentazione delle candidature.	Articolo 143 – Nomina dei revisori dei conti
1. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato triennale, il Presidente del Consiglio Comunale dispone la pubblicazione a mezzo stampa dell'avviso del rinnovo del Collegio dei Revisori dei conti. 2. Gli interessati possono presentare dichiarazione di disponibilità, unitamente ad un curriculum, all'autocertificazione di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter ricoprire tale incarico, nonché dell'assenza di cause comportanti l'incompatibilità e l'ineleggibilità. 3. In tale dichiarazione di disponibilità gli interessati specificano gli albi professionali, o il registro, ai quali sono iscritti, ed in base ai quali dichiarano la propria disponibilità. 4. Con le modalità previste dal precedente articolo 83, e nel rispetto di quanto previsto nel presente Capo, ogni consigliere comunale può proporre candidati per il Collegio dei Revisori dei conti, almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione della seduta nella quale il Consiglio Comunale deve procedere alla votazione.	1. Le modalità di scelta dei Revisori dei Conti sono disciplinate dalla legge. ELIMINARE ELIMINARE ELIMINARE
Articolo 144 - Elezione del Collegio dei Revisori dei conti.	ARTICOLO 144 - ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. (Soppresso)
1. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale, con all'ordine del giorno il rinnovo del Collegio dei Revisori dei conti, almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato. 2. Il Consiglio Comunale procede all'elezione senza discussione, né dichiarazione di voto. L'elezione avviene a scrutinio segreto mediante schede, con le modalità previste dalla legge.	ELIMINARE

3. Il Presidente proclama eletti i candidati che abbiano ottenuto più voti, separatamente per ogni albo professionale, o registro, di cui al comma 3 del precedente articolo 143.	
CAPO IV - CONSIGLIERI AD HONOREM	CAPO IV - CONSIGLIERI AD HONOREM
Articolo 148 - Consiglieri ad honorem.	Articolo 148 - Consiglieri ad honorem.
1. Coloro che hanno ricoperto la carica di componente del Consiglio per due tornate amministrative complete, essendo proclamati eletti entro i sessanta giorni successivi alla prima seduta di ogni tornata, o per un periodo complessivamente superiore a dieci anni, sono inseriti nel Registro dei consiglieri ad honorem. Sono altresì considerati, per la durata del mandato, Consiglieri ad honorem il Presidente, i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti della 'Associazione tra i Consiglieri Comunali già componenti il Consiglio Comunale di Torino. 2. E' istituito un apposito registro dei consiglieri ad honorem della Città. 3. Il consigliere ad honorem oggetto di misure penali che comportano la decadenza dall'incarico di consigliere comunale è automaticamente escluso dal registro di cui al comma precedente. 4. I consiglieri ad honorem sono dotati di apposito tesserino di riconoscimento.	1. Coloro che, per due tornate amministrative, anche non consecutive, sono stati proclamati eletti alla carica di componente del Consiglio entro i sessanta giorni successivi alla prima seduta ed hanno ricoperto tale carica almeno per un mandato completo, sono inseriti nel Registro dei consiglieri ad honorem. Sono altresì inseriti nel registro coloro che abbiano ricoperto la carica di Consigliere Comunale per un periodo complessivo di almeno otto anni. Sono considerati, per la durata del mandato, Consiglieri ad honorem il Presidente e i membri del Consiglio direttivo della “Associazione tra i Consiglieri Comunali” già componenti il Consiglio Comunale di Torino. 2. E' istituito un apposito registro dei consiglieri ad honorem della Città. 3. Il consigliere ad honorem oggetto di misure penali che comportano la decadenza dall'incarico di consigliere comunale è automaticamente escluso dal registro di cui al comma precedente. 4. I consiglieri ad honorem sono dotati di apposito tesserino di riconoscimento.